



COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

DELIBERA N. 24 DEL 28/07/2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **20:30**, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, convocati a seduta, in diretta streaming, i componenti del Consiglio Comunale per trattare, fra gli altri, l'argomento in epigrafe, sono convenuti, i Signori nell'apposita sala delle adunanze:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ROSSI DANIELA MARIA	Presidente	Si	
ROTONDI MARCO MARIO	Consigliere	Si	
COLOMBO DANIELA	Consigliere	Si	
NUZZO MARIA DOLORES	Consigliere	Si	
PESSINA ANDREA	Consigliere		Si
TERRAGNOLI FABIO LUIGI	Consigliere	Si	
MONTICELLI MARA	Consigliere	Si	
DELL'ORO LAURA	Consigliere	Si	
CARNEVALI FIORELLA	Consigliere		Si
MORLACCHI ROBERTO	Consigliere	Si	
PERA MAURA ALESSIA	Consigliere	Si	
SALMOIRAGHI PAOLO	Consigliere	Si	
ZERBONI MARCO	Consigliere	Si	

Tot. 11 Tot. 2

Assiste l'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Flavia Ragosta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Daniela Maria Rossi, Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Ass. Rotondi

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.14 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC - Imposta Unica Comunale;

Dato atto che l'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha disposto con i commi dal 738 al 783 l'abrogazione, a decorrere dal 01.01.2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 - commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI) e la disciplina della cosiddetta nuova IMU;

Visti il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia ambientale) ed il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851) che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Esaminato l'allegato schema di "Regolamento comunale per l'applicazione della TARI" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il*

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che l'art. 2 comma 4, del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine ultimo per l'approvazione delle delibere relative alle tariffe e al regolamento TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI in vigore dal 01 gennaio 2021;

Preso atto che occorre modificare l'art. 24 del regolamento avente per oggetto "Agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19", in modo da venire incontro alle difficoltà riscontrate sia dalle famiglie che dalle attività economiche site nel territorio comunale;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI che di fatto sostituisce quello adottato con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 13 del 31/03/2021;

Considerato che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.14 - prot. n. 4033/14 - le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;

Visti:

- ☐ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- ☐ lo Statuto Comunale;
- ☐ il Regolamento Comunale di contabilità;
- ☐ l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale il Consiglio Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con n. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 Consiglieri astenuti (Salmoiraghi, Zerboni, Pera e Morlacchi);

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della TARI allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. **di dare atto** che il Regolamento entrerà in vigore, decorsi i tempi di legge di pubblicazione, con decorrenza 01 gennaio 2021 in sostituzione del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021;
3. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

4. **di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/98 e successive modificazioni
5. **di provvedere** all'inserimento della presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione, entro il 28 ottobre 2021, nel sito informatico di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni

in seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione inmediately eseguibile, stante l'urgenza di provvedere nel merito

Con n. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 Consiglieri astenuti (Salmoiraghi, Pera, Morlacchi e Zerboni);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito.

Delibera 24 del 28/07/2021

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

Il Presidente
f.to Daniela Maria Rossi

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Flavia Ragosta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **03/08/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

È immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/00.

Certifica altresì, che in data odierna, la presente deliberazione è stata comunicata, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Flavia Ragosta

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.



COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI

Proposta di Delibera di Consiglio - 8 del 14/07/2021

SETTORE 2 - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITÀ TECNICA**:

IL CAPO SETTORE 2 - FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA, esprime parere Favorevole <i>San Vittore Olona, 14/07/2021</i> IL CAPO SETTORE (f.to CARAMAGNO GABRIELLA)
---------------------------------	---

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.



COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI

Proposta di Delibera di Consiglio - 8 del 14/07/2021

SETTORE 2 - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITÀ CONTABILE**:

IL CAPO SETTORE 2 FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITÀ CONTABILE , esprime parere Favorevole <i>San Vittore Olona, 14/07/2021</i> SETTORE 2 - FINANZIARIO Il Capo del Settore 2 - Finanziario - Dr.ssa Gabriella Caramagno
----------------------------------	---

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.



Comune di San Vittore Olona

Regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Gestione dei rifiuti	4
Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti	5
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	6
Articolo 5 - Soggetto attivo	7
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	8
Articolo 7 - Soggetti passivi	9
Articolo 8 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti	9
Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	10
Articolo 10 - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	11
Articolo 11 - Superficie degli immobili.....	11
TITOLO III - TARIFFE	12
Articolo 12 - Costo di gestione	12
Articolo 13 - Determinazione della tariffa.....	13
Articolo 14 - Articolazione della tariffa	13
Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo.....	14
Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche	15
Articolo 17 - Occupanti le utenze domestiche	15
Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche	16
Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	17
Articolo 20 – Affrancamento dal servizio pubblico delle utenze non domestiche	17
Articolo 21 - Scuole statali.....	18
Articolo 22 - Tributo Provinciale	19
Articolo 23 – Riduzioni.....	19
Articolo 24 – Agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.....	21
TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	22
Articolo 25 – Dichiarazione.....	22
Articolo 26 - Poteri del Comune	23
Articolo 27 – Attività di accertamento ed esecutorietà avvisi.....	24
Articolo 28 – Sanzioni.....	25
Articolo 29 – Riscossione	25
Articolo 30 – Interessi.....	25
Articolo 31 – Rimborso e compensazioni	25
Articolo 32 – Contenzioso	26

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
Articolo 33 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	26
 ALLEGATO A Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).	27
ALLEGATO B Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).....	28
ALLEGATO C - Categorie di utenze non domestiche	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alle direttive disposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato:
 - a) dalle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE;
 - b) dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dove non in contrasto con la normativa vigente;
 - c) dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’articolo 183 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Si definisce “rifiuto pericoloso”, ai sensi dell’articolo 183 - comma 1 – lett. b) del D.Lgs 152/2006, il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006;
3. Si definisce “rifiuto non pericoloso”, ai sensi dell’articolo 183 - comma 1 – lett. b-bis) del D.Lgs 152/2006, il rifiuto non contemplato dal comma 2.
4. Si definiscono “rifiuti urbani” ai sensi dell’articolo 183 - comma 1 – lett. b-ter) del D.Lgs 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - metalli;
 - plastica;
 - rifiuti organici;
 - legno;
 - tessili;
 - imballaggi;
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - rifiuti di pile e accumulatori;
 - rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 (allegato A presente regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/2006 (allegato b presente regolamento);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).
5. Si definiscono “rifiuti da costruzione e demolizione”, ai sensi dell’articolo 183 - comma 1 – lett. b-quater) del D.Lgs 152/2006, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 - comma 3 - D.Lgs 152/2006 e quindi esclusi dai rifiuti urbani:
- a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti di abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185 del D.Lgs 152/2006:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la paglia ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008;
 - e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di San Vittore Olona nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, quali, ad esempio, balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, lastrici solari, cortili, giardini e parchi ecc....;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice (salvo dimostrazione contraria) dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per locali ed aree adibiti a propri uffici e relative pertinenze o utilizzati per propri fini istituzionali.

Articolo 8 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici coperte e scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo;
 - i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - l) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza di persone.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione con validità non retroattiva rispetto alla data di presentazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le utenze non domestiche che optano per il conferimento dei rifiuti urbani a soggetto privato di cui all'art 20 del presente regolamento (affrancamento dal servizio pubblico).

Articolo 10 - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la dichiarazione.

Articolo 11 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del DL 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III - TARIFFE

Articolo 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) e dalla relazione accompagnatoria redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in base alla normativa vigente e con riferimento alle deliberazioni di ARERA.
3. Il Piano Economico Finanziario (PEF) indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto a quello dell'anno precedente e le relative motivazioni

Articolo 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, e comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente tenendo altresì conto, nella determinazione di tale percentuale, delle superfici di riferimento. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di

comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
5. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e termina il giorno in cui ne è cessata l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 25, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio (tramite compensazioni, sgravi o rimborsi).

Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante nell'anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver

trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è rilevato in automatico dai registri anagrafici della popolazione:
 - a) per le nuove utenze domestiche la rilevazione avviene alla data di "inizio occupazione" dichiarata nella denuncia TARI;
 - b) per le utenze domestiche già attive la rilevazione avviene alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

8. Qualora la nuova utenza è dovuta a scissione anagrafica di nucleo familiare presente al primo gennaio dell'anno di riferimento, la variazione del numero dei componenti del suddetto nucleo decorre dalla data di avvenuta scissione.
9. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dal proprietario o da suoi eredi che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 7, comma 4 del presente regolamento, il numero degli occupanti è fissato ad un componente.
Per usufruire di quanto stabilito dal presente comma dovrà essere presentata richiesta documentata.
10. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia d'attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie, di cui al D.P.R. 158/1999, indicate nell'allegato C.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 20 – Affrancamento dal servizio pubblico delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune che al gestore del servizio integrato specifica dichiarazione di esonero entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Dalla stessa data di decorrenza di cui al comma 2 del presente articolo, il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza non domestica.
4. La dichiarazione di esonero deve essere integrata dalla seguente documentazione:
 - a) copia del contratto con l'operatore privato;
 - b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal legale rappresentante dell'operatore privato;

- c) copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di conferimento;
 - d) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2, deve presentare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
 6. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico.
 7. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di rientro.
 8. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo.
 9. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 4, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
 10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica è tenuta al pagamento della quota fissa della tariffa e del tributo TEFA, che vanno versate nei modi e nei termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.
 11. Nel caso in cui si comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio pubblico si sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il MIUR provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Articolo 22 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative.

Articolo 23 – Riduzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.
2. Nel caso di utenze domestiche per le quali gli utenti effettuino il compostaggio domestico è concessa una riduzione del 5% della tariffa in vigore. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare delle opportune verifiche.
3. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è ridotto del 60%.
4. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale nella misura del 25% relativamente alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
5. La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le seguenti particolari condizioni d'uso:
 - a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione in via continuativa o per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale e l'abitazione ad uso stagionale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) per gli utenti, che rientrando nella casistica della precedente lettera b), che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

6. Il tributo è dovuto nella misura dell'80%, in caso di mancato svolgimento prolungato del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali, e di servizi che non si sono avvalsi dell'opzione di cui all'art. 20 del presente regolamento, le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore riduzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria è ridotta di una percentuale pari al beneficio, e comunque non superiore al 25% della tariffa in vigore per la medesima categoria di appartenenza, che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il funzionario responsabile, di cui al successivo art. 26, una volta acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone la soluzione tariffaria.
8. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dall'anno solare successivo a quello della presentazione della suddetta attestazione e vengono meno a decorrere dall'anno solare successivo a quello di presentazione della specifica attestazione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al

termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo di due riduzioni, le più favorevoli al contribuente.

Articolo 24 – Agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19

1. Per il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha causato chiusure e limitazioni di attività economiche con ricaduta anche sulle famiglie, il Comune esclusivamente per l'anno 2021, con possibilità di eventuale proroga, vista la deliberazione n. 158/2020 di ARERA e l'art. 6.3 del D.L. n. 73/2021, concede le seguenti agevolazioni:

a) Utenze domestiche:

- nucleo familiare con indicatore ISEE fino euro € 6.749,16: riduzione del 30% della TARI;
- nucleo familiare con indicatore ISEE da euro 6.749,17 fino a euro 12.000,00: riduzione del 20% della TARI;

b) Utenze non domestiche

- riduzione complessiva del 40% della TARI, da riconoscere in via automatica e senza necessità di richiesta, alle categorie economiche di seguito elencate tratte dall'allegato B del Regolamento TARI: Associazioni (01) – Alberghi con ristorante (07) – Alberghi senza ristorante (08) – Agenzie, Studi professionali (11) - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta (13) – Barbiere, estetista, parrucchiere (17) – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie (22) – Birrerie, mense (23) – Bar, caffè, pasticceria (24) – Discoteche (30), interessate dalle chiusure obbligatorie delle proprie attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- riduzione complessiva del 30% della TARI, con richiesta da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31.10.2021 su modulo dallo stesso predisposto, per le categorie economiche non indicate nei provvedimenti di chiusura obbligatoria ma che hanno subito a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle restrizioni delle proprie attività con conseguente calo del fatturato di almeno il 30%. Le riduzioni saranno concesse previa verifica che l'impresa:

- i. era attiva ed operativa alla data del 11 marzo 2020 (entrata in vigore primo DPCM per limitazioni da contagio Covid-19;
 - ii. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente al 11 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito in Legge 27/2020 e successive disposizioni in materia;
 - iii. non ha pendenze e/o debiti e/o contenziosi pendenti a qualsiasi titolo con il Comune di San Vittore Olona;
 - iv. autorizzi il Comune di San Vittore Olona ad utilizzare i dati forniti ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - v. indichi l'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare qualsiasi comunicazione in merito alla richiesta di agevolazione tariffaria.
2. Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche ed in caso di falsa dichiarazione, oltre alla revoca del contributo, verrà fatta segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 25 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano o a mezzo posta con raccomandata A/R e mediante posta elettronica certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi

5. Le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e/o a ai fini della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

Articolo 26 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98.
5. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo.
6. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa.
7. Ai fini di quanto ai precedenti commi, il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Codice della Privacy.
8. Nei casi di cui al precedente comma 6, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il comune, si impegna a

fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni a soggetto affidatario.

Articolo 27 – Attività di accertamento ed esecutorietà avvisi

1. Il Comune procede all'attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 160/2019, alla legge 296/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. N. 639/1910.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine della presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva preposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997.
4. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:
 - a) in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento relativo all'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997;
 - b) in caso di definitività dell'atto impugnato;
5. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 217/2017.
6. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97 che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

7. L'attività di accertamento del tributo, diverse da quelle relative all'accertamento con adesione, sono effettuate senza l'invito di cui all'art. 5-ter del D.Lgs. 218/97.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Articolo 28 – Sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, nonché per omessa presentazione della dichiarazione sono applicate secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 774 e 775, della L. 160/2019, nonché da quanto previsto, in materia, da altre disposizioni normative.

Articolo 29 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti anche per posta semplice o, se richiesto, anche per posta elettronica, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza il dettaglio delle somme dovute.
2. Con Deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), o con le altre modalità consentite dalla normativa vigente.
4. Il tributo annuale non è dovuto dal singolo contribuente qualora risulti inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Articolo 30 – Interessi

1. Sulle somme a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e per il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni che disciplinano il processo tributario.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Ogni disposizione regolamentare trova applicazione nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche tenuto conto dei principi espressi dal diritto vivente sulla corretta applicazione delle disposizioni normative.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava TARI sino al 31 dicembre 2020.

ALLEGATO A
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>

<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

ALLEGATO B

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*

- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO C - Categorie di utenze non domestiche

Comuni con più di 5.000 abitanti

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie e uffici
- 12. Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
- 15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club